

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"GIOVANNI CHIABA"
SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine**

Delibera n. 36

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggetto: PROROGA PER IL 1^ SEMESTRE 2018 DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER GLI ANNI 2016 - 2017 CON L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA" PER L'ASSISTENZA SANITARIA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 10/1997.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **18.30** nella sede dell'Ente, sita in via Achille Cristofoli, si è riunito il Consiglio di Amministrazione composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 DE TONI Gianna - Presidente	X	
2 TAVERNA Riccardo - Consigliere	X	
3 D'AGOSTINI Flavio - Consigliere	X	
4 FRANCO Ivan - Consigliere	X	
5 CRISTIN Demis - Consigliere	X	
	5	0

Assiste il Direttore Sig.ra Comuzzi Guglielmina.
Assiste alla seduta il Revisore dott. Riccardo Venturuzzo.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

come sopra composto;

Premesso che con deliberazione n. 63 del 25/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, era stata approvata la convenzione per l'anno 2014 avente per oggetto: *"convenzione per l'esercizio delle attività di assistenza, cura e riabilitazione in favore delle persone in condizione di non autosufficienza certificata dall'A.S.S. e/o con differenziati bisogni di assistenza sanitaria certificati"*, come da testo allegato alla deliberazione stessa;

- che con successiva deliberazione n. 58 del 21/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'applicazione della Convenzione relativa all'anno 2014 con oggetto *"convenzione per l'esercizio delle attività di assistenza, cura e riabilitazione in favore delle persone in condizione di non autosufficienza certificata dall'A.S.S. e/o con differenziati bisogni di assistenza sanitaria certificati"* sottoscritta dalle parti con firma digitale disgiunta in data 3 e 4 dicembre 2014, anche per l'anno 2015 e fino alla stipula di un successivo accordo tra le parti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione per l'assistenza sanitaria delle persone non autosufficienti e per il riconoscimento del contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 10/1997 per il periodo 2016 – 2017, che presentava modifiche sostanziali rispetto al testo in vigore al 31/12/2015;

Vista la comunicazione pervenuta al protocollo n. 148 del 15/01/2018 con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina" ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale n. 753 con il quale sono state prorogate le convenzioni fino al 30/06/2018 con le strutture residenziali per anziani del territorio di competenza della suddetta Azienda, nelle more della definizione del nuovo sistema di finanziamento e dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 della L.R. 17/2014 *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"*;

Preso atto, altresì, che la proroga della convenzione in oggetto viene stipulata nelle more del rilascio della nuova autorizzazione al funzionamento ai sensi del Regolamento approvato D.P. Reg 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. modificato con D. P. Reg. del 20/12/2017 n. 0290/Pres., *"Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani"* ;

Ritenuto di prendere atto della proroga della convenzione in oggetto disposta con decreto del Direttore Generale n. 753 del 21/12/2017 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina";

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Dopo ampia discussione, con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto, per i motivi nella premessa richiamati, della proroga per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 della convenzione per l'assistenza sanitaria delle persone

non autosufficienti e per il riconoscimento del contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 10/1997, disposta con decreto del Direttore Generale n. 753 del 21/12/2017 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina".

Dopo di ciò,

IL CONSIGLIO

Su proposta del Presidente stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge R. n. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 15, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, nr. 21.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.

IL DIRETTORE
